

## ALLEGATO 1

### ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2018 SULLE RESE

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale, di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche e dall'art. 49 Reg. UE 1308/2013 OCM (Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli).

Edizione 02/2018

#### DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	Il socio del Contraente – imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013 - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ATTECCIMENTO</b>	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li><li>• l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;</li><li>• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;</li><li>• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale;</li><li>• l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.</li></ul>
<b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla pubblica amministrazione.
<b>CONTRAENTE</b>	L'organo collettivo/Consorzio di difesa, stipulante l'assicurazione.
<b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di socio dell'assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
<b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

<b>FRANCHIGIA</b>	Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
<b>IMPRESA AGRICOLA</b>	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	Persona fisica, Società o Ente titolare dell'impresa agricola.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica dedicata, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia e l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa.
<b>PAAN</b>	Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e appartenenti all'impresa agricola assicurata. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine.
<b>PAI</b>	Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Culturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
<b>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</b>	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
<b>POLIZZA-COLLETTIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PREZZO</b>	Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.
<b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PAAN.
<b>PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA</b>	E' la produzione complessiva dell'impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

<b>RESA ASSICURATA</b>	Corrisponde alla produzione aziendale ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno se inferiore.
<b>SERVIZI DI AGROCONSULENZA</b>	Servizi forniti dalla Società attraverso diversi canali tecnologici, quali il dispositivo App/o servizio Allert via sms o accessi a portali dedicati, che forniscono all'assicurato informazioni di carattere agronomico, agro-meteo, fitoiatrico con funzione di mero contributo informativo alle proprie attività agricole.
<b>SEMINA</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETÀ'</b>	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
<b>SOGLIA</b>	Il superamento del limite del 20% di danno risarcibile a termini di Polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo alla resa assicurata, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (antigrandine, antigelo ecc.), la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
<b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

## DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura;  
per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geopedologiche e orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

### AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

- ALLUVIONE:** Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
- BRINA:** Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
- GELO:** Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- SICCITA':** Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

### AVVERSITA' ACCESSORIE

- COLPO DI SOLE:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
- SBALZO TERMICO:** Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
- VENTO CALDO:** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

## AVVERSITA' DI FREQUENZA

### **ECESSO DI NEVE:**

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

### **ECESSO DI PIOGGIA:**

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori a 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua di almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm di pioggia nell'arco di 1 ora).

### **GRANDINE:**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

### **VENTO FORTE:**

Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

## DEFINIZIONI VALIDE PER LE CONDIZIONI SPECIALI

### ANALISI DEL DANNO – PRODOTTO FRUTTA

#### DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali “A” e “B”, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

- N.B.: 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.  
2) Per le Mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell’ondulazione.

#### B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	<b>Drupacee e actinidia</b>		<b>Pomacee</b>	
	<b>Lesioni minime e lievi</b>	<b>Lesioni medie e notevoli</b>	<b>Lesioni minime</b>	<b>Lesioni lievi, medie e notevoli</b>
<b>QUALCHE</b>	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
<b>PIU’</b>	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle Mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**E) FRUTTO DISTRUTTO:** è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell’art. 6 “Soglia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall’avversità Grandine.

**F) LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

#### DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

##### A) INCISIONI

**LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

##### B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	<b>Lesioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 3
<b>PIÙ</b>	Da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

##### POMACEE

##### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

##### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	<b>Lesioni/Lacerazioni</b>
<b>RADA</b>	Fino a 7
<b>QUALCHE</b>	Da 8 fino 12
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il Pero;

cm.60 a cm.110 per il Melo.

## DRUPACEE

### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 1,5 o > a cm 1,5.

**LACERAZIONE:** ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	<b>Lesioni/Lacerazioni</b>
<b>RADA</b>	Fino a 7
<b>QUALCHE</b>	Da 8 fino 12
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da: cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone sul Pesco.

## PRODOTTO POMODORI

### DEFINIZIONI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali "A", sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**PROFONDO:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

### B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	<b>Lesioni minime</b>	<b>Lesioni lievi, medie e notevoli</b>
<b>QUALCHE</b>	Fino a 5	Fino a 4
<b>PIU'</b>	Da 6 a 10	Da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 10	Oltre 7

**C) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;

**LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella della bacca;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella della bacca.

**D) BACCA DISTRUTTA:** è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. 6 "Soglia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

**E) LESIONE CICATRIZZATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, mediante la sottoscrizione del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### **Art. 2 – Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia**

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00:

- del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;
- del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità, Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
- del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Siccità e Vento caldo;

sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.

**Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.**

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 20 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

### **Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione - rettifiche**

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

### **Art. 4 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 5 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili**

L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

### **Art. 6 – Soglia**

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, CE n° 1305/2013 e successive modifiche) o 30%.

**Il superamento del limite del 20% o 30% deve essere riferito alla resa assicurata.**

**Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.**

**Qualora, per scelta dell'assicurato, parte della resa assicurata fosse garantita con altre società, ai fini del superamento della soglia del 20% o 30% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori.**

**L'assicurato in caso di sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.**

**Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).**

#### **Art. 7 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza verrà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata.

#### **Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto**

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato il.....".

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il **15 luglio**.

#### **Art. 9 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

**Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione sarà operante, ma l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Ramo Grandine secondo il disposto dell'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.**

**Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

### Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria e la perdita di qualità ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE ove previste, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;

nonché dalle seguenti avversità, se indicate nel certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio:

- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;
- **Eccesso di neve**;
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità**;
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo**.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

### Art. 11 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli;
- c) da innalzamento della falda;
- d) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) da incendio;
- f) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- g) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- h) da fitopatie;
- i) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti anti parassitari o raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici;
- k) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- l) per i soli eventi eccesso di pioggia e alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- m) dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive.

### Art. 12 - Franchigia – Limite di indennizzo

#### FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:
  - a. **Prodotti a franchigia minima 20%**:

astatici (fiore), astri (fiore), barbatelle di vite, cocomeri, colture arboree da biomassa, fiori di zuccina, fragole, fronde ornamentali, frutticole sotto serra, girasole (seme da riproduzione), gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, meloni, mirtillo, mirto, more, pepino, piante da frutta, nesti di vite, vivai di piante di olivo (anche sotto serra), vivai di piante forestali, piante legnose ornamentali, vivai di piante ornamentali in vaso, vivai di pioppi/pioppelle, vivai di ortensie, vivai di piante ornamentali in pieno campo, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, ribes, roverelle micorrizzate, sugherete, talee di vite madre, vivai di piante di fragole, vivai di mirtilli, vivai di ortensie, zafferano (pistilli) e tutti i seguenti prodotti da seme: basilico da seme, bietola rossa da seme, broccolo da seme, canapa da seme, carota da seme, cavolfiore da seme, cavolo e verza cappuccio da seme, cetriolo da seme, cipolla e cipollina da seme, coriandolo da seme, cicoria da seme, erba medica da seme, fagiolo e fagiolino da seme, finocchio da seme, insalata da seme, insalata indivia da seme, lattuga da seme, lino da seme, loietto da seme, passiflora da seme, piante porta seme, prezzemolo da seme, rapa da seme, rapa rossa da seme, radicchio da seme, ravanella da seme, rucola da seme, sedano da seme, spinacio da seme, sulla da seme, talee di vite madre, talee di vite reinnestate, vecchia seme, trifoglio da seme, zafferano pistilli, zucche e zucchine da seme.

**b. Prodotti a franchigia minima 15%:**

aglio, alchechengi, aneto, anice, arachide, asparago (asparagiaia), azalee, basilico (pianta), bieta (foglie), bietola rossa (radice), bietola da zucchero da seme, borragine, broccolo (pianta), broccoletti, camomilla (fiore), canapa (fibra), canna palustre, capuli, cardo, carota (radice), carrube, cavolfiore (pianta), cavolo verza cappuccio (pianta), ceci, cetriolo (pianta), clivie (fiore), coriandolo, cotone, cicerchia, cicoria, crisantemi, erba medica, erba palustre, erbai di (graminacee, leguminose, misti, frumento, mais), facelia, fagiolo, fagiolino, fieno di lupinella, finocchio (pianta), fiori in pieno campo, floricole sotto serra o tunnel, giuggiola, gladioli (fiore reciso), hamamelis, \_ insalata indivia (pianta), kiwano, lattuga (pianta), lavandino, lenticchie, lillium (fiore), lino (fibra), loietto, lupini, melanzane, meliloto, menta, miglio, orticole (anche sotto serra/tunnel), panico, passiflora pianta, peperoncino piccante, peperoni (anche sotto serra/tunnel), pepino, pistacchio, pisello, pisello proteico, pomodoro concentrato, pomodoro pelato, pomodoro da tavola, porro (pianta), prato, prato pascolo, prato polifita, prezzemolo (pianta), psillio, quinoa, radicchio, radici amare, rapa (cime), rapa rossa (radice), ravanella (radice), ravizzone, rododendri, rosa canina, rose (fiore), rucola (pianta), salvia sclarea, santoreggia, scalogno, sedano (pianta), senape, spinacio (pianta), statici, sulla, tabacco Kentucky, tabacco, trifoglio (pianta), vigna sinesis, zafferano (bulbi), zucche, zucchine anche sotto serra/tunnel.

Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Cachi, Carrube, Castagne, Ciliegie, Fichi, Fichi d'India, Gelsi Mandorle, Mele, Melograne, Nespole, Nettare, Nettare precoci, Nocchie, Noci, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci limitatamente alle produzioni ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino AA, Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna.

**c. Prodotti a franchigia minima 10%:**

tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

**Condizioni particolari avversità Vento forte:**

Per i prodotti Frutta, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

**Scelta di un livello superiore di franchigia per l'avversità Grandine:**

E' data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
  - a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
  - b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

## LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio.

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio, detti limiti non saranno applicati.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da grandine e/o vento forte il limite del risarcimento sarà applicato al danno complessivo.

## DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

### Art. 13 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km<sup>2</sup>, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni sarà verificato con una tolleranza del 10% per tutte le avversità, con l'eccezione delle avversità Grandine e Gelo.

### Art. 14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 9 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce del certificato;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

### Art. 15 – Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

### Art. 16 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle "Definizioni relative alle avversità assicurate";
- b) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;

- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione delle partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 5 *"Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili"*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 17 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*;
- h) accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
- i) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle *"Definizioni"*, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

#### **Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16 *"Mandato del perito"* punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come detto all'art. 9 *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"* e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 12 *"Franchigia - Limite di indennizzo"*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. 12 *"Franchigia - Limite di indennizzo"* e alle disposizioni di cui all'art. 6 *"Soglia"*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. **La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia, se sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente, a mezzo PEC o fax, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 *"Perizia d'appello"*, **il bollettino sarà trasmesso all'assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R** al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 *"Perizia d'appello"* la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### **Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, fax o PEC.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall'art. 26 “*Campioni*” delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 14 “*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*”, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 16 “*Mandato del perito*” e 17 “*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”.

**L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società – Ramo Grandine, ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata, fax o PEC.**

Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### **Art. 19 - Perizia d'appello**

**L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.**

**A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine mediante telegramma, fax o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Società – Ramo Grandine.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

#### **Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*” e art. 26 - “*Campioni*”.**

**Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.**

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 “*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*”.

#### **Art. 21 – Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 “*Modifiche dell'assicurazione - rettifiche*”.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Società – Ramo Grandine, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.**

**Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo**

**Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente. Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti, l'inadempienza dell'assicurato circa il mancato versamento al Consorzio di Difesa del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente, attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'assicurato in forza alla presente assicurazione.**

**Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

**DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 25 – Servizi accessori di agroconsulenza**

I dati e le informazioni acquisite tramite eventuali servizi di agroconsulenza forniti dalla Società richiesti ed attivati in occasione della stipula del certificato di assicurazione, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.

L'assicurato e la Società rinunciano, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, espressamente ed irrevocabilmente ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa la fase assuntiva, le valutazioni sul rischio da assumere, le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché nella fase di liquidazione di eventuali danni.

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 26 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta e Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

### Art. 27 – Danno di quantità

A integrazione a quanto previsto all'art. 17 “*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*” - punto b), i frutti, bacche, baccelli, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ERRE 3

**Condizioni Speciali per i contratti che prevedono le avversità di frequenza (Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia) e le avversità accessorie (Sbalzo termico e Colpo di sole e Vento caldo)**

### PRODOTTI ARBOREI

#### FRUTTA

#### **Art. 28 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia”*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dall'allegagione.

Per il prodotto Actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre al 20 Novembre.

#### **Art. 29 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.

Per gli impianti nuovi, che non sono giunti in piena produzione il quantitativo massimo assicurabile viene convenzionalmente stabilito come segue:

##### **POMACEE**

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1° anno | 0% della produzione ottenibile;  |
| 2° anno | 30% della produzione ottenibile; |
| 3° anno | 60% della produzione ottenibile; |
| 4° anno | 80% della produzione ottenibile. |

##### **DRUPACEE**

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1° anno | 0% della produzione ottenibile;  |
| 2° anno | 35% della produzione ottenibile; |
| 3° anno | 80% della produzione ottenibile. |

Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

#### **Art. 30 – Prodotti Precoci**

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

#### **Art. 31 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia**

Fermo quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della garanzia”* e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Ciliegie, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).

#### **Art. 32 – Danno di qualità tabelle di liquidazione danni – convenzionale “A” e “B”**

Come previsto all'art. 17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”*, dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. 27 *“Danno di quantità”* il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B in base alla scelta dichiarata dall'assicurato sul certificato di assicurazione.

Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Ciliegie, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno “lesione” riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

**PRODOTTO: ACTINIDIA (100A000-100B000)**

**TAB. 1**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	0	0
B) Qualche lesione lieve; singola lesione media;	30	35
C) Singola lesione notevole; più lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	60	65
D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	80	85
E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave.	100	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO %								
1 <sup>a</sup> GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 <sup>a</sup> GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 <sup>a</sup> GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 <sup>a</sup> LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 <sup>a</sup> LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 <sup>a</sup> LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 <sup>a</sup> AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 <sup>a</sup> AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 <sup>a</sup> AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

**PRODOTTI: ALBICOCCHIE (093A000-093B000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094A000-094B000), CILIEGIE (089A000-089B000), NETTARINE (887A000-887B000), NETTARINE PRECOCI (987A000-987B000), PESCHE (087A000-087B000), PESCHE PRECOCI (871A000-871B000), SUSINE (091A000-091B000), SUSINE PRECOCI (911A000-911B000)**

**TAB. 2**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie; qualche lesione minima (per le ciliegie 0,15 cmq);	0	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 1 cmq di superficie totale (per ciliegie 0,25 cmq);	25	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,50);	40	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,50 cmq)	70	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	100	100

**PRODOTTI: CACHI (095A000), FICHI (077A000)**

**TAB. 3**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 1,5 cmq di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	100

**PRODOTTO: MELE (083A000-083B000)**

**TAB. 4**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino ad 1 cmq di superficie totale; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale;	40	55
D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; estensione lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre i 2,5 cmq di superficie totale;	70	75
E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	100	100

**PRODOTTI: PERE (085A000 - 085B000), PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)**

**TAB. 5**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale; qualche o più lesioni minime;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale;	50	65
D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale;	80	85
E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave.	100	100

**OLIVE**

**PRODOTTO: OLIVE DA OLIO (081A000)**

**Art. 33** - Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia" fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 30 novembre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

**Art. 34** - Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	100

**PRODOTTO: OLIVE DA TAVOLA (181A000)**

**Art. 35** - Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

**Art. 36** - Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo,;	100

## UVA DA TAVOLA

### PRODOTTO: UVA DA TAVOLA (0030000)

**Art. 37** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “*Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

**Art. 38** – In relazione ai disposti dell’art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

**Art. 39** – I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalle avversità oggetto della garanzia, in caso di danno da Grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

### PRODOTTO: UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (0030800)

**Art. 40** - Per gli impianti di Uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, a parziale deroga a quanto previsto all’art. 37, la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

SICILIA 31 AGOSTO

TUTTE LE ALTRE REGIONI 15 AGOSTO

Sono confermate tutte le altre norme previste per il prodotto Uva da tavola (artt. 37, 38 e 39) nelle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Società – Ramo Grandine – a mezzo di telegramma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.

## UVA DA VINO

### **Art. 41 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “*Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

### **Art. 42 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

#### Art. 43 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata, convenzionalmente nelle seguenti date:

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci / uve basi spumante – 1° periodo	25 agosto
Varietà medie – 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive – 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive – 4° periodo	5 ottobre

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Mipaaf. Nel caso fossero indicate, per la stessa varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni del Centro-Sud, la più tardiva per quelle del Nord.

La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate. Per le varietà destinate alla produzione delle denominazioni di origine: amarone della valpolicella, barolo, barbaresco, chianti, valtellina superiore, la garanzia cessa alle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di inizio raccolta o successivo alle date suindicate.

L'accadimento, come indicato nelle 'Definizioni relative alle avversità assicurate', deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti ed i cinque successivi la data di vendemmia, come sopra riportato.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, o posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

#### Art. 44 – Danno di qualità Tabella di liquidazione danni – convenzionale "B"

In relazione al disposto dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da grandine, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

#### **PRODOTTO: UVA DA VINO – DANNO DI QUALITÀ MAGGIORATO CONVENZIONALE "B" – (002B000 - 002B100 - 002B200)**

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	50,00	50,00	50,00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

## VIVAI

#### **PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) (164A000 - 264A000)**

Art. 45 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 46 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 47 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

**Art. 48** - In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; qualche lesione rimarginate al cilindro centrale (corticale, cambio, legno);	0
B) Più lesioni rimarginate al legno;	30
C) Qualche lesione rimarginata al midollo;	45
D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	100

**PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)**

**Art. 49** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 30 di novembre.

**Art. 50** – La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 51** – Il danno è valutato considerando perduti i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma: con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

**Art. 52** – La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

**PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)**

**Art. 53** – La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

**Art. 54** – La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- portainnesto e varietà;
- data di impianto;
- numero delle barbatelle.

**Art. 55** – Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 56** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 57** – In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili;	0
B) Lesioni interessanti il cambio entro la zona delle prime 3 gemme fertili;	15
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilite nella porzione di tralcio a tre gemme fertili;	30
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili e interessanti i tessuti del cilindro centrale;	60
E) Sono considerati persi gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentano i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato rimarginazione dei tessuti è definito lesione. L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito dall'avversità Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

**PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO) (062A000 - 123A000)**

**Art. 58** – La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

**Art. 59** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 60** - In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale;	0
B) Astoni con alcune lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	10
C) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
D) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi rimarginata; astoni con sveltamento apicale;	55
E) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	70
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	90

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

**PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)**

**Art. 61** – La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 62** – In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

### VIVAIO DI UN ANNO

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	20
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	55
D) Più lesioni non rimarginate al legno;lacerazioni; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.	90

### VIVAIO DI DUE ANNI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno;	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; una lacerazione	60
D) Più lesioni non rimarginate al legno; più lacerazioni; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	90

### **PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)**

**Art. 63** - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1 maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

**Art. 64** – Al certificato di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

**Art. 65** - A deroga di quanto previsto all'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni da avversità Grandine e Vento forte:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
E) Piante perdute.	90

### PRODOTTI ERBACEI

#### **Art. 66 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, per i prodotti Mais, Riso e Soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, **deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.**

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre.

Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da industria e da consumo fresco) e Zucchine, ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

**La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - Ramo Grandine con telegramma, fax o PEC e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.**

#### Art. 67 – Avversità aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli e Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'avversità Eccesso di pioggia.

Limitatamente al prodotto cipolla, la Società indennizza un danno di qualità conseguente all'inverdimento della tunica.

**Art. 68 - Per i prodotti ORTICOLI: Melanzane, Cucurbitacee e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", il danno deve essere comunicato telegraficamente o a mezzo fax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive.**

#### **PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (0280000)**

**Art. 69** – In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
I° Giugno	-	0,5	1,3	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
II° Giugno	-	1,1	2,1	2,8	3,5	4,6	5,3	6,3	7,0
III° Giugno	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
I° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
II° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
III° Luglio	-	1,2	2,4	3,2	4,0	5,2	6,0	7,2	8,0
I° Agosto	-	0,6	1,6	2,2	2,5	3,1	3,8	4,4	5,0
II° Agosto	-	0,0	0,0	1,3	1,5	2,0	2,3	2,5	3,0
III° Agosto	-	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0

#### **PRODOTTO: CEREALI AUTUNNO VERNINI (FRUMENTO TENERO 0010000 – FRUMENTO DURO 9010000 – ORZO 6010000 – AVENA 4010000 – SEGALE 5010000 – TRITICALE 3010000 – FARRO 7010000)**

#### Art. 70 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", nonché a parziale deroga dell'art. 66 "Decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo.

La garanzia, relativamente all'avversità Vento forte, cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, eccettuato il caso di manifestazioni con effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato.

#### **PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)**

**Art. 71-** La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia" ed a parziale deroga dell'art. 66 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa il:

- 30 settembre per l'Italia settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 15 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

**Art. 72** – Come previsto all’art. 17 “*Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell’epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all’epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell’epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni dell’epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi;	75

N.B.: per incisione si deve intendere anche l’effetto della screpolatura provocato dall’avversità assicurata;

N.B.: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

### **PRODOTTI: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)**

**Art. 73** – Con riferimento a quanto previsto agli artt. 2 “*Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia*” e 66 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa:

- alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per l’Italia settentrionale;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 20 agosto per l’Italia centro-meridionale e insulare.

**Art. 74** – Nel contratto deve essere indicato se trattasi di **cultura forzata, semi forzata o a cielo aperto**.

**Art. 75** – Come previsto all’ art. 17 “*Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”, dopo aver accertato il danno di quantità (che dovrà avvenire considerando anche i fiori (\*)), il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

### **Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell’epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell’epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
E) Deformazioni molto gravi.	100

\* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato

N.B.: nel caso di danno per decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

### **Cocomeri varietà Sugar Baby e simili**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo;	0
B) Incisioni all’epicarpo; decolorazioni medie dell’epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell’epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

\* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato

N.B.: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**PRODOTTO: FAGIOLI E FAGIOLINI (FAGIOLI 0210000 – FAGIOLI SECCHI 0230000 – FAGIOLINI 0240000 – FAGIOLINI DA SEME 2240000)**

**Art. 76** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 66 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata nel certificato di assicurazione la destinazione del prodotto: **industria conserviera, consumo fresco, seme.**

**Art. 77** – Nel caso in cui, a seguito di danni dovuti alle avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel certificato di assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)**

**Art. 78** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “*Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, ed a parziale deroga dell’art. 66 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, la garanzia comunque ha inizio dall’emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

**Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.**

**Art. 79** – Come previsto all’ art. 17 “*Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi;	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	100

**PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (0050000; 005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)**

**Art. 80** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “*Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia*” fermo quanto in esso previsto ed a parziale deroga dell’art. 66 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, la garanzia ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile e cessa, ad eccezione delle avversità assicurate di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato:

- per l’avversità Vento forte:
  - 1) MAIS DA GRANELLA: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico;
  - 2) MAIS DA INSILAGGIO: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
  - 3) MAIS DOLCE: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l’avversità Eccesso di pioggia, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**Art. 81 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda:

**MAIS DA GRANELLA:** la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

**MAIS DA INSILAGGIO:** la pianta intera raccolta a maturazione cerosa;

**MAIS DA SEME:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell’incrocio. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione;

**MAIS DOLCE:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “Mais dolce”.

## DANNO DI QUALITÀ

### **Art. 82 - Prodotto Mais da Granello danno di qualità (005A000)**

Esclusivamente se l'opzione è riportata sul certificato, in relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

### **Art. 83 – Prodotto Mais da insilaggio e Biomassa**

Con riferimento all'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità della SPIGA	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

### **Art. 84 - Prodotto Mais da seme**

Con riferimento all'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità, limitatamente alle sole grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

### **Art. 85 - Prodotto Mais dolce**

Con riferimento all'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

## PRODOTTO: MELANZANE (058A000)

**Art. 86** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 66 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*\*) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

**Art. 87** – Come previsto all’art. 17 “*Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi;	0
B) Incisioni all’epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni;	75
F) Deformazioni molto gravi.	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.

### **PRODOTTO: PEPERONI (059A000)**

**Art. 88** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell’art. 66 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*” gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(\*) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

(\*\*) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 05 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

Per la produzione a ciclo estivo la garanzia cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre, anche quando non siano trascorsi i giorni dai trapianti così come indicato nella tabella sopra riportata. Per la produzione a ciclo autunnale (per trapianto dal primo luglio in poi), la garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 15 dicembre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sopra riportata.

**Art. 89** - Come previsto all’art. 17 “*Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
B) Percosse all’esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati;	60

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato

N.B.: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti;
- MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti.

### **PRODOTTO: PISELLI (1270000-0260000-0270000-2270000)**

**Art. 90** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 66 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata nel certificato di assicurazione la destinazione del prodotto: **industria conserviera, consumo fresco, seme.**

**Art. 91** – Nel caso in cui, a seguito di danni causati dall'avversità Grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel certificato di assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**PRODOTTO: POMODORI (009A000-008A000-010A000)**

**Art. 92** - Con riferimento a quanto previsto agli artt. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia” e 66 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore:

- 12.00 del 30 settembre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 15 settembre per l'Italia centro-meridionale e insulare.

**Art. 93** – Per ogni appezzamento assicurato, oltre alla descrizione del prodotto, deve essere indicata la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

**POMODORI DA INDUSTRIA (009A000)**

**Art. 94** – La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati o ad altre trasformazioni conserviere. Come previsto all'art. 17 “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**POMODORI DA PELATI (008A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
E) Lesioni profonde al mesocarpo;	80

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE (009A000):**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	30
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
E) Lesioni profonde al mesocarpo;	70

**POMODORI DA CONSUMO FRESCO (010A000)**

**Art. 95** – La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato a consumo fresco

Come previsto all'art. 17 “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

**PRODOTTI: RISO (0040000) E RISO INDICA (9040000)**

**Art. 96** – Fermo quanto previsto dall'art. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia” e all'art. 66 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia, limitatamente all'avversità Vento forte:

decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio;

e cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico e comunque non oltre il 20 settembre.

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità Sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.). A deroga dell'art. 13 "Dati Agrometeorologici", in questo caso la tolleranza del 10% non verrà applicata.

**Art. 97** – Per caratteristiche agronomiche proprie, le varietà di riso appartenenti alla sotto specie INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Artico – Asia – Cadet – Condor – Eolo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giano – Giove – Gladio – Mercurio – Oscar – Perseo – Porto – Santerno – Saturno – Sillaro – Sprint – Tanaro – Thaibonnet – Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre varietà di Riso, quindi dovranno essere riportate su apposito contratto relativo alle sole varietà di Riso tipo Indica. Sono equiparate a tale sotto specie, anche le varietà Libero, Sirio CI, Mare, CI 71, CI 26, CI 46, CI 80CL in quanto manifestano medesime sensibilità e comportamento alle avversità atmosferiche assicurate delle varietà INDICA.

### **PRODOTTO: TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)**

**Art. 98** – Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

**Art. 99** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia" fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

**Art. 100** - In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", la valutazione del danno viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliabili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

#### **Art. 101 - Tabacco Virginia Bright**

Per le varietà Virginia Bright cimato, a parziale deroga ed a integrazione a quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. 100, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

1^ raccolta	(foglie basali)	0,75
2^ raccolta	(prima mediana)	0,85
3^ raccolta	(seconda mediana)	1.15
4^ raccolta	(foglie apicali)	1,25

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un frangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di frangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

A deroga di quanto previsto agli artt. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia" e 99, la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazioni rispetto all'asse del caule rispetto alla perpendicolare maggiore del 70%) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 99.

#### **Art. 102 – Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta**

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. 100, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A parziale deroga ed integrazione a quanto previsto agli artt. 98 e 100 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il valore della produzione assicurata si intende così ripartito:

- 60% per le prime 6 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

A deroga di quanto previsto all'art. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia cessa:

- alle ore 12 del 25 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura /prodotto da fascia);
- alle ore 12 del 20 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) e, per la varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

#### **Art. 103 – Nelle denunce di danno l'assicurato è tenuto a specificare:**

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;**
- se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.**

**Art. 104** – In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 105** - A deroga dell'art. 14 “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”, l'avversità Vento forte deve essere denunciata, telegraficamente o a mezzo fax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive all'evento stesso.

### **PRODOTTI: COLTURE ORTICOLE PORTASEME**

#### **Art. 106 – Obblighi dell'assicurato**

Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggere destinate alla produzione della semente. La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera. A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui sarà conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

#### **Art. 107 - Massime rese assicurabili per ettaro**

Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:

<b>PRODOTTO</b>	<b>COD. PRODOTTO</b>	<b>QUINTALI ASSICURABILI</b>
Aneto da seme	2020000	12
Barbabietola da zucchero seme	0150000	30
Carota da seme	0420000	8
Carota ibrida da seme	0420000	5
Cavolo da seme	0440000	8
Cicoria da seme	5220000	8
Erba medica seme	0370000	8
Lattuga da seme	2180000	5
Ravanello da seme	0500000	18
Ravanello da seme colorato	0500000	16
Ruola da seme	9700000	7
Sedano da seme	0510000	10

**BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)**

**Art. 108** - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

**Art. 109** - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

**ERBA MEDICA DA SEME (2180000)**

**Art. 110** – Sono esclusi dall'assicurazione i medicaei del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ERRE 6

Condizioni Speciali per i contratti che prevedono le avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) e le avversità catastrofali (Gelo e Brina, Alluvione e Siccità).

### Art. 111 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta e Uva da tavola: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento.

### Art. 112 – Danno di quantità

A integrazione a quanto previsto all'art. 17 “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” - punto b), i frutti, bacche, baccelli, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 10 “Oggetto della Garanzia”, relativamente alle avversità Alluvione e Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

## UVA DA TAVOLA

### PRODOTTO: UVA DA TAVOLA (0030000)

### Art. 113 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato di assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'avversità Eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

### Art. 114 - Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 10 “Oggetto della garanzia”, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

#### Art. 115 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

### UVA DA VINO

#### **PRODOTTO: UVA DA VINO (002C000 – 002C100 – 002C200)**

#### Art. 116 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità Gelo e Brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

#### Art. 117 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI.

#### Art. 118 – Avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità, Vento forte – danno di quantità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità e Vento forte, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

#### Art. 119 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

**Il coefficiente massimo di qualità da applicare al prodotto residuo non potrà superare la percentuale di acini danneggiati rispetto agli acini presenti per grappolo alla raccolta. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 50%.**

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

**Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.**

#### Art. 120 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata, convenzionalmente nelle seguenti date:

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci / uve basi spumante – 1° periodo	25 agosto
Varietà medie – 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive – 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive – 4° periodo	5 ottobre

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Mipaaf.

Nel caso fossero indicate, per la stessa varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni del Centro-Sud, la più tardiva per quelle del Nord. La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate. Per le varietà destinate alla produzione delle denominazioni di origine: amarone della valpolicella, barolo, barbaresco, chianti, valtellina superiore, la garanzia cessa alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di inizio raccolta o successivo alle date suindicate.

L'accadimento, come indicato nelle 'Definizioni relative alle avversità assicurate', deve avvenire **prevalentemente**, entro i venti giorni precedenti ed i cinque successivi la data di vendemmia, come sopra riportato.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, o posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

## PRODOTTO FRUTTA

### Art. 121 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci e Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.**

### Art. 122 – Franchigia

**A deroga a quanto previsto all'art. 12 "Franchigia - limiti di indennizzo" la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 15%.**

### Art. 123 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre come previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per il prodotto Noci la garanzia per l'avversità Vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto. Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Ciliegie, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).

### PRODOTTI: DRUPACEE (ESCLUSO IL PRODOTTO CILIEGIE), POMACEE, ACTINIDIA (100C000), CACHI O LOTI (095C000) E FICHI (077C000)

### Art. 124 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Lotti e Fichi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettare e Susine);</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per Cachi, Pesche e Nettare e 0,25 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine);</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte dalle avversità atmosferiche da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm<sup>2</sup> di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettare e Susine);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per Cachi, Pesche e Nettare);</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> quadrati per Actinidia, Cachi, Pere, Pesche e Nettare e 0,4 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85 80*

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTI: PERE (085C000), PERE PRECOCI (851C000)**

**Art. 125 - Danno di qualità - Tabella per le Pere**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche assicurate, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <p>1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</p>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (<b>mesocarpo</b>) può presentare difetti, causati dalle avversità atmosferiche assicurate, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <b>non</b> superiori a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</p>	35
c)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (<b>mesocarpo</b>) può presentare difetti causati dalle avversità in, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità in garanzia presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <b>superiori</b> a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</p>	70
d)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, che a causa delle avversità coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.</p>	90

N. B.: i frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguente alle avversità assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## COLZA e SOIA

### PRODOTTI: COLZA (3170000) E SOIA (0350000)

#### Art. 126 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia decorre dall'emergenza.

#### Art. 127 – Massima resa assicurabile per ettaro

A deroga dell'art. 10 “Oggetto della garanzia” della definizione di produzione (resa), la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Tipologia di terreno	Soia primo raccolto (umidità 14%) q.li/ha	Soia secondo raccolto semina successiva al 20/6 (umidità 14%) q.li/ha	Colza semina autunnale (Ante 31/12) q.li/ha	Colza semina primaverile (Post 31/12) q.li/ha
Nord	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	20	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	35	25	25	15
	Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	30	30	20
Centro/ Sud	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	20	15	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	25	20	25	15
	Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	30	25	30	20

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2 per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per l'Italia centro meridionale e insulare.

## MAIS

### PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

#### MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

#### MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

#### MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

#### MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di carioidi di “mais dolce” per uso alimentare umano.

#### Art. 128 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile.

**Limitatamente all'avversità Siccità**, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- **per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme:** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il Mais dolce:** alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

**Limitatamente all'avversità Vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato:

- **per il Mais da granella e da seme:** all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- **per il Mais da insilaggio:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il Mais dolce:** alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**Limitatamente all'avversità Eccesso di pioggia**, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

#### Art. 129 – Massima resa assicurabile per ettaro

A parziale deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di **produzione (resa)**, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
		(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
		IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
Nord	1) Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	70	500	300	170	110
	2) Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	80	600	350	170	110
	3) Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	90	600	350	170	110
Centro/ Sud	1) Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	60	350	200	150	100
	2) Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	115	60	400	250	150	100
	3) Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	130	70	550	300	170	110

**N.B. 1** il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

**N.B. 2** Per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per l'Italia centro meridionale e insulare.

### Art. 130 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua

Nel certificato di assicurazione, l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di Polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato di assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### Art. 131 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

#### MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

#### MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**N.B.** Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

#### MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

#### MAIS DA INSILAGGIO E BIOMASSA

Con riferimento all'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

### Art. 132 – Decorrenza e cessazione della garanzia danno di qualità

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per i Mais da silo, da biomassa e da granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;

- per il Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

## POMODORO

### PRODOTTO: POMODORO (009A000 – 008A000 – 010A000)

#### Art. 133 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" la garanzia **decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile** e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del:

- 30 settembre per l'Italia settentrionale; 15 settembre per l'Italia centro-meridionale e insulare.

#### Art. 134 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

**Per l'avversità Eccesso di pioggia**, fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società, indennizza anche i danni da marcescenza delle bacche.

#### Art. 135 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

#### POMODORI DA PELATI (008A000):

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
F) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
G) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
H) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
I) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
J) Lesioni profonde al mesocarpo;	80

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

#### POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE (009A000):

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
F) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
G) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
H) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	30
I) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
J) Lesioni profonde al mesocarpo;	70

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

#### POMODORI DA CONSUMO FRESCO (010A000):

##### La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato a consumo fresco

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
G) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
H) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
I) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
J) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
K) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
L) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

## TABACCO

### **PRODOTTO: TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)**

**Art. 136** – Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

**Art. 137** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia”* fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

**Art. 138** - In relazione ai disposti dell'art. 10 *“Oggetto della garanzia”*, la valutazione del danno viene effettuato calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliabili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

#### **Art. 139 - Tabacco Virginia Bright**

Per la varietà Virginia Bright cimato, a parziale deroga ed a integrazione a quanto previsto al precedente articolo, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. 136, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

<b>1^ raccolta (foglie basali)</b>	<b>0,75</b>
<b>2^ raccolta (prima mediana)</b>	<b>0,85</b>
<b>3^ raccolta (seconda mediana)</b>	<b>1.15</b>
<b>4^ raccolta (foglie apicali)</b>	<b>1,25</b>

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un frangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di frangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

A deroga di quanto previsto agli artt. 2 *“Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia”* e 135, la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazioni rispetto all'asse del caule rispetto alla perpendicolare maggiore del 70%) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 135.

#### **Art. 140 – Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta**

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. 136, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A parziale deroga ed integrazione a quanto previsto all'art. 136, il valore della produzione assicurata si intende così ripartito:

- 60% per le prime 6 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

A deroga di quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia”*, la garanzia cessa:

- alle ore 12 del 25 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura /prodotto da fascia;
- alle ore 12 del 20 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) e, per la varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

#### **Art. 141 – Nelle denunce di danno l'assicurato è tenuto a specificare:**

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;**
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.**

**Art. 142** – In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell’art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*”, si applica quando nell’imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 143** - A deroga dell’art. 14 “*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*”, l’avversità Vento forte deve essere denunciata, telegraficamente o a mezzo fax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive all’evento stesso.

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ERRE 9

Condizioni Speciali per i contratti che prevedono le avversità di frequenza, (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso neve) le avversità catastrofali (Gelo e Brina, Alluvione e Siccità) e le avversità accessorie (Sbalzo termico e Colpo di sole e Vento caldo)

### Art. 144 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*.

### Art. 145 – Franchigia

A deroga a quanto previsto all'art. 12 *“Franchigia - limite di indennizzo”* la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%.

### Art. 146 – Danno di quantità

A integrazione a quanto previsto all'art. 17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” - punto b)*, i frutti, bacche, baccelli, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità

In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della Garanzia”*, relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, e Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

## UVA DA TAVOLA

### PRODOTTO: UVA DA TAVOLA (0030000)

### Art. 147 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato di assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

**Per quanto riguarda l'avversità Eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.**

#### **Art. 148 - Danno di qualità**

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

#### **Art. 149 – Cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

## **UVA DA VINO**

### **PRODOTTO: UVA DA VINO (002C000 – 002C100 – 002C200)**

#### **Art. 150 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità Gelo e Brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

#### **Art. 151 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

<b>UVA DA VINO</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

#### **Art. 152 – Avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità, Vento forte – danno di quantità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia", relativamente alle avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità e Vento forte, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

#### **Art. 153 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

**Pertanto il coefficiente massimo di qualità da applicare al prodotto residuo non potrà superare la percentuale di acini danneggiati rispetto agli acini presenti per grappolo alla raccolta. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 50%.**

**Tale garanzia decorre dall'allegazione.**

**Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.**

#### **Art. 154 – Danno causato dall'avversità Eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, solo quando l'avversità Eccesso di pioggia, come indicato nelle 'Definizioni relative alle avversità atmosferiche', accada prevalentemente, entro i venti giorni precedenti e i cinque successivi la data di raccolta del prodotto assicurato.

<b>Varietà per classi di precocità</b>	<b>Data di raccolta convenzionale</b>
Varietà precoci / uve basi spumante – 1° periodo	25 agosto
Varietà medie – 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive – 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive – 4° periodo	5 ottobre

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite del MiPAAF, consultabile presso il sito del Mipaaf.

Nel caso fossero indicate, per la stessa varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni del Centro-Sud, la più tardiva per quelle del Nord. La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate. Per le varietà destinate alla produzione delle denominazioni di origine: amarone della valpolicella, barolo, barbaresco, chianti, valtellina superiore, la garanzia cessa alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di inizio raccolta o successivo alle date suindicate.

L'accadimento, come indicato nelle 'Definizioni relative alle avversità atmosferiche', deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti o i successivi cinque dalla data di inizio vendemmia, come sopra riportato.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma, mail certificata, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

## **PRODOTTO FRUTTA**

#### **Art. 155 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per Drupacee, Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci e Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

<b>POMACEE, FICHI, CACHI</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile

<b>DRUPACEE-ACTINIDIA</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

<b>MANDORLE</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile

<b>NOCCIOLE</b>	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile

<b>NOCI</b>	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile

Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fintanto che la protezione sia resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.**

**Art. 156 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre come previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per il prodotto Noci la garanzia per l'avversità Vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Ciliegie, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).

**PRODOTTI: DRUPACEE (ESCLUSO IL PRODOTTO CILIEGIE), POMACEE, ACTINIDIA (100C000), CACHI O LOTI (095C000) E FICHI (077C000)**

**Art. 157 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Lotti e Fichi**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettare e Susine);</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per Cachi, Pesche e Nettare e 0,25 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine);</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	0
	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm<sup>2</sup> di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettare e Susine);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per Cachi, Pesche e Nettare);</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> quadrati per Actinidia, Cachi, Pere, Pesche e Nettare e 0,4 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle avversità coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* Albicocche</p>	85  80*

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTI: PERE (085C000), PERE PRECOCI (851C000)**

**Art. 158 - Danno di qualità - Tabella per le Pere**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <p>1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</p>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (<b>mesocarpo</b>) può presentare difetti, da avversità atmosferiche coperte da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <b>non</b> superiori a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</p>	35
c)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (<b>mesocarpo</b>) può presentare difetti, causati da avversità atmosferiche coperte da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito di avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <b>superiori</b> a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</p>	70
d)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.</p>	90

N. B.: i frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguente alle avversità assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

### **PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI**

#### **Art. 159 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di Ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.**

### **PRODOTTO: CILIEGIE (089C000)**

#### **Art. 160 - Danno di qualità per il prodotto Ciliegie**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'avversità Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking". Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'art. 11 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

**PRODOTTO: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067C000), MORE ( 5510000) RIBES (068A000), UVA SPINA ( 1930000), LAMPONI (1160000 ), MIRTILLI (550A000 ) ED ALTRI PICCOLI FRUTTI**

**Art. 161- Danno di qualità per il prodotto Fragole, Fragoline di bosco e Piccoli frutti**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**COCOMERI E MELONI**

**PRODOTTI: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)**

**Art. 162 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia" la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa:

- alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per l'Italia settentrionale;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia centro-meridionale e insulare.

Nel caso in cui l'assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società - Ramo Grandine. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta".

### Art. 163 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato di assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

### Art. 164 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal regolamento UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri)</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	20	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 5,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 1,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.	85	85

**N. B.** – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## COLZA e SOIA

### PRODOTTI: COLZA (3170000) E SOIA (0350000)

#### Art. 165 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza.

#### Art. 166 – Massima resa assicurabile per ettaro

A deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" della definizione di produzione (resa), la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Tipologia di terreno	Soia primo raccolto (umidità 14%)	Soia secondo raccolto semina successiva al 20/6 (umidità 14%)	Colza semina autunnale (Ante 31/12)	Colza semina primaverile (Post 31/12)
		q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha
Nord	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	20	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argilloso	35	25	25	15
	Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	30	30	20
Centro/ Sud	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	20	15	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argilloso	25	20	25	15
	Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	30	25	30	20

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2 per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per l'Italia centro meridionale e insulare.

## MAIS

### PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

#### MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

#### MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

#### MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

#### MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di carioidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

#### Art. 167 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile.

**Limitatamente all'avversità Siccità**, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- **per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme:** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 novembre;
- **per il Mais dolce:** alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

**Limitatamente all'avversità Vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto:

- **per il Mais da granella e da seme:** all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- **per il Mais da insilaggio:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il Mais dolce:** alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**Limitatamente all'avversità Eccesso di pioggia**, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

#### Art. 168 – Massima resa assicurabile per ettaro

A parziale deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di *produzione (resa)*, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
		(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
		IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
Nord	4) Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	70	500	300	170	110
	5) Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	80	600	350	170	110
	6) Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	90	600	350	170	110
Centro/ Sud	4) Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	60	350	200	150	100
	5) Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	115	60	400	250	150	100
	6) Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	130	70	550	300	170	110

**N.B. 1** il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

**N.B. 2** Per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per l'Italia centro meridionale e insulare

**Art. 169 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.**

**Nel certificato di assicurazione, l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di Polizza.**

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato di assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 170 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione**

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DOLCE**

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**MAIS DA SEME**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**N.B.** Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

**MAIS DA GRANELLA**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**MAIS DA INSILAGGIO E BIOMASSA**

Con riferimento all'art. 10 "Oggetto della garanzia", l'avversità Grandine è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Art. 171 - Decorrenza e cessazione della garanzia danno di qualità**

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per Mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;

- per Mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

## POMODORO

### **PRODOTTO: POMODORO (009A000 – 008A000 – 010A000)**

#### **Art. 172 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia" la garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile e cessa:

- alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre per l'Italia settentrionale;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 15 settembre per l'Italia centro-meridionale e insulare.

#### **Art. 173 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

**Per l'avversità Eccesso di pioggia**, fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società, indennizza anche i danni da marcescenza delle bacche.

#### **Art. 174 – Danno di qualità – Tabella di valutazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

#### **POMODORI DA PELATI (008A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
K) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
L) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
M) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
N) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
O) Lesioni profonde al mesocarpo;	80

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

#### **POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE (009A000):**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
K) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
L) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
M) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	30
N) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
O) Lesioni profonde al mesocarpo;	70

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

#### **POMODORI DA CONSUMO FRESCO (010A000)**

#### **Art. 175 – La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato a consumo fresco**

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
M) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
N) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
O) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
P) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
Q) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
R) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

**PRODOTTO: LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA: FAGIOLI (0210000), FAGIOLINI (0240000), FAVA (0320000), FAVINO (6320000), PISELLI (0260000), CECI (0310000), LENTICCHIE (0330000)**

**Art. 176 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorrere:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il Pisello e del 1 aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", per le seguenti avversità:

- Gelo: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Brina, Sbalzo termico ed Eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

**Art. 177 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Si intendono in garanzia le produzioni di Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Piselli, Ceci e Lenticchie destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia" che precede.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dalle avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

**Art. 178 - Quantificazione del danno**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" la quantificazione del **danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune**, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione, fermo il resto.

**MELANZANE**

**PRODOTTO: MELANZANE (058A000)**

**Art. 179 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

**Art. 180 - Operatività della garanzia**

Sul certificato di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

**Art. 181 – Danno di qualità**

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

Classe di	Descrizione	% danno di
-----------	-------------	------------

danno		qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	<b>0</b>
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	<b>40</b>
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.	<b>80</b>

**N. B.** – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## PATATA

### PRODOTTO: PATATE (0180000)

#### **PATATA DA INDUSTRIA**

##### **Art. 182 - Decorrenza e cessazione della Garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia dell'avversità Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

##### **Art. 183 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale'.

**L'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.**

**In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.**

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

##### **Art. 184 – Danno di qualità**

Il danno di qualità, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in relazione alle fasce di qualità definite dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, in base ai seguenti coefficienti:

FASCIA	DANNO %
A - B - B1	0
C	30

N.B.: FASCIA "A" Patate idonee alla produzione di "chips".

FASCIA "B" – "B1" Patate idonee alla produzione di "sticks".

FASCIA "C" Patate idonee alla produzione di fiocco / purè.

#### **PATATA DA CONSUMO FRESCO**

#### Art. 185 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia per l'avversità Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

#### Art. 186 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. **L'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.**

#### Art. 187 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.;</li> <li>• sono privi di screpolature,lesioni, maltrattamenti;</li> <li>• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.</li> </ul>	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75.</li> </ul> Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni</li> <li>• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;</li> </ul>	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni</li> <li>- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.</li> </ul>	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

## PEPERONI

#### PRODOTTO: PEPERONI (059A000)

#### Art. 188 –Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

### Art. 189 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

### Art. 190 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito delle avversità coperte da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

I fiori\* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

\*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

## RISO

### PRODOTTI: RISO (0040000) E RISO INDICA (9040000)

#### Art. 191 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

#### Art. 192 – Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di Riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena, devono essere elencati separatamente.

#### Art. 193 – Avversità Sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità Sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.). A deroga dell'art. 13 "Dati Agrometeorologici", in questo caso la tolleranza del 10% non verrà applicata.

## SPINACIO

### **PRODOTTO: SPINACI (0710000)**

#### **Art. 194 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa non oltre 130 giorni dalla stessa e in ogni caso

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

#### **Art. 195 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

#### **Art. 196 - Quantificazione del danno**

Per lo Spinacio da industria vale quanto previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

#### **Art. 197 - Danno di qualità - tabella di maggiorazione**

Per lo Spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente alle avversità atmosferiche assicurate tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

#### **Art. 198 - Adempimenti in caso di danno**

**Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all' art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società - Ramo Grandine entro 24 ore dall'evento.**